

Ministero
della Marina Mercantile
Dir. Gen. Demanio Marittimo
e dei Porti

Roma 20 febbraio 1973

A TUTTE LE CAPITANERIE DI
PORTO
LORO SEDE

DIV. I SEZ. I
Prot. 512010
A2/15

OGGETTO: Istanze di concessione di aree demaniali marittime da parte dei Comuni, delle Aziende di Soggiorno e di altri* Enti pubblici.

CIRCOLARE n. 135
Serie II
Titolo: Demanio Marittimo

- A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME
- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI N A P O L I
- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI S A V O N A
- AL PROVVEDITORATO AL PORTO DI V E N E Z I A
- ALL' ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI P A L E R M O
- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI T R I E S T E
- AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI C I V I T A V E C C H I A
- AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI G E N O V A

Pervengono a questo Ministero le domande dei Comuni intese ad ottenere le concessioni pluriennali delle spiagge ad essi anti-stanti, allo scopo di gestirvi impianti balneari e devolvere gli utili a scopi di pubblica utilità.

Le domande stesse non possono essere accolte per un motivo pregiudiziale, e ciò perchè la concessione ai Comuni delle spiagge ricadenti nelle rispettive circoscrizioni territoriali importerebbe la sub-concessione di esse, non potendo gli stessi Enti gestire direttamente arenili di tali estensioni.

Ciò è provato dal fatto che sia i Comuni sia le Aziende di Soggiorno che sono ad essi succedute hanno sempre gestito le spiagge subconcedendole di fatto ai bagnini.

La Sub-concessione è vietata dalle vigenti disposizioni (art. 30 Reg. Cod. Nav.) e ciò preclude l'istruttoria sulle domande di cui sopra.

La richiesta di ottenere la concessione verso un canone ricognitorio non è d'altra parte accoglibile in quanto presupposto per la fissazione di tale canone è che dalla concessione il concessionario non ritragga alcun lucro o provento, il che è da escludersi a priori nel caso di cui trattasi, come del resto è riconosciuto dagli stessi Comuni i quali dicono di voler destinare gli utili a scopi di utilità pubblica.

E' notorio che gli Enti Pubblici locali (sia il Comune che le Aziende di Soggiorno), hanno sempre pagato allo Stato canoni molto moderati, ritraendo invece dalle concessioni ingenti utili, il che non è conciliabile con un'amministrazione dei beni demaniali marittimi dello Stato, che tenga nel debito conto gli interessi dell'Erario, come del resto rilevato più volte dal Ministero del Tesoro in sede di verifica amministrativo-contabile alle Capitanerie di Porto.

I suddetti motivi hanno consigliato questa Amministrazione di prescindere per la prima volta dopo tanti anni, dalla intermediazione degli Enti pubblici locali e di assentire le concessioni direttamente ai bagnini, o a soggetti i quali utilizzino tali beni per fini balneari, conformemente all'art. 30 del Regolamento Cod. Nav., e verso canoni corrispondenti all'utile della concessione come disposto dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1501.

Tale orientamento deve valere anche per qualsiasi altro Ente pubblico che eventualmente chiede la concessione di zone demaniali non potendosi derogare alle leggi ed alle disposizioni in materia.

IL MINISTRO
LUPIS

P.C.C.
IL DIRETTORE DI DIVISIONE



CON/cg